

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 155/05 REG.DEC.

N.4385 REG. RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione **ANNO 2004**  
ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso in appello n. 4385 del 2004 proposto dal Comune di Roma,  
rappresentato e difeso dagliAvv.ti Andrea Magnanelli e Domenico Rossi ed  
elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura comunale in  
Roma, via del Tempio di Giove n. 21

c o n t r o

Avv. Giuseppe Rizzacasa rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Chiola  
ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Roma, via Camilluccia n.  
785

per l'annullamento

della sentenza del TAR Lazio-Roma, Sezione seconda n. 1922 del  
12.3.2003.

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte appellata;

Visti gli atti tutti di causa;

Udito, alla Camera di Consiglio del 24 settembre 2004, il relatore,  
consigliere Nicolina Pullano, ed uditi, inoltre, gli Avv.ti Manganeli e  
Chiola ;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

**F A T T O e D I R I T T O**

Il TAR Lazio, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso proposto dall'Avv. Rizzacasa Giuseppe avverso il silenzio rifiuto tenuto del Comune di Roma sulla domanda di accesso ai documenti dallo stesso presentata il 13.9.2002 (al fine di conoscere la data in cui il dipartimento dell'ufficio contravvenzioni del Comune di Roma aveva curato la trasmissione al Prefetto del ricorso che aveva proposto, ex art. 203 C.S., avverso il verbale di accertamento n. 20010508315 elevatogli in data 9.5.2001) ed ha ordinato al Comune di Roma di rilasciare all'interessato copia dei documenti suddetti.

Il Comune appellante, che non si era costituito in giudizio, chiede che sia dichiarata la nullità della sentenza, in quanto pronunciata su un ricorso non ritualmente notificato, non essendo state osservate le disposizioni circa la persona alla quale avrebbe dovuto essere consegnata la copia.

Il ricorso era stato, infatti, notificato al "Comune di Roma - II Dipartimento U.O. Contravvenzioni, in persona del legale rappresentante pro tempore nel domicilio per la carica presso la sede dello stesso in Roma, in via Ostiense n. 131L".

L'appellato, nel costituirsi in giudizio, sostiene che il ricorso sarebbe stato ritualmente notificato al dirigente del Dipartimento II, in quanto secondo l'art. 34, quarto comma, dello Statuto del Comune di Roma "i dirigenti promuovono e resistono alle liti" e ritiene che, comunque, l'appello sarebbe inammissibile, in quanto il sindaco, per agire in giudizio, avrebbe avuto bisogno di una previa delibera dei dirigenti responsabili.

L'appello è fondato.

La notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è, infatti, avvenuta, come si è appena visto, al Comune di Roma presso il II Dipartimento Ufficio Contravvenzioni, nella persona del dirigente pro tempore, anzichè al Comune di Roma - nella persona del sindaco, legale rappresentante dell'ente - presso la sua sede, e, pertanto, in difformità da quanto disposto dall'art. 145 c.p.c. per le notifiche alle persone giuridiche.

Nè ha alcun fondamento la tesi dell'appellato, secondo la quale la notifica sarebbe rituale, perchè il vigente (anche all'epoca in cui il ricorso è stato proposto) statuto comunale attribuisce ai dirigenti il potere di promuovere e resistere alle liti.

Invero, a prescindere dalla dubbia legittimità di una disposizione siffatta - considerato che, secondo un fermo orientamento della Corte di Cassazione, la rappresentanza in giudizio del comune è riservata, in via esclusiva, al Sindaco e non può essere esercitata dal dirigente titolare della direzione di un ufficio o di un servizio neppure se così preveda lo statuto comunale (cfr., tra le sentenze più recenti, Cass. civ., Sez. Trib., 7.6.2004 n. 10787) - il riconosciuto potere dei dirigenti di promuovere o resistere alle liti riguarda la loro legittimazione processuale e non già la rappresentanza dell'ente, che è l'elemento rilevante in materia di notifica degli atti.

Per quanto concerne, poi, l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per essere stato proposto dal sindaco senza la previa delibera del competente dirigente comunale, si deve convenire che, al riguardo, non solo da questo Consiglio, con il precedente invocato a sostegno di detta argomentazione (Sez. IV, 5.7.1999 n. 1164), ma, in epoca più recente, anche dalla Corte di

Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. Trib., 17.12.2003 n. 19380) è stato affermato che occorre la previa determinazione del dirigente in ordine alla opportunità di promuovere una lite o resistere in giudizio.

In particolare, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel vigore dell'ordinamento degli enti locali approvato con il d.lg. 18.8.2000 n. 267, la norma dello statuto comunale che attribuisce al dirigente la funzione di gestione amministrativa deve ritenersi comprensiva dell'attribuzione al medesimo del potere di determinazione - in luogo della delibera autorizzativa della giunta municipale - in ordine alla opportunità di promuovere o resistere ad una lite, atteso che tale determinazione non appartiene all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo generale del Comune (spettante al sindaco ed alla giunta), ma alla gestione amministrativa del singolo caso, ed assume il carattere di una proposta e di una valutazione di natura tecnica, la quale viene accolta discrezionalmente dal sindaco, quale capo dell'amministrazione ed esclusivo rappresentante dell'ente locale dinanzi agli organi giudiziari.

Nella specie tale determinazione è, comunque, intervenuta in data 23.9.2004 - quindi, con effetto sanante ex tunc - ed è stata prodotta in giudizio il 24.9.2004.

Pertanto, l'eccezione non può essere condivisa.

In conclusione, la notifica dell'originario ricorso è nulla per violazione dell'art. 145 c.p.c., che disciplina le notificazioni alle persone giuridiche, con conseguenziale violazione del contraddittorio, in quanto non è stato

consentito all'amministrazione intimata di svolgere regolarmente ed efficacemente le proprie difese.

L'appello va, quindi, accolto e, per l'effetto, la sentenza impugnata va annullata con rinvio della controversia al tribunale amministrativo, ai sensi dell'articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Le spese di questa fase del giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l'appello e per l'effetto annulla la sentenza impugnata con rinvio della controversia al TAR.

Spese al definitivo.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2004, con l'intervento dei Signori:

Agostino	ELEFANTE	Presidente
Raffaele	CARBONI	Consigliere
Corrado	ALLEGRETTA	Consigliere
Chiarenza	MILLEMAGGI	Consigliere
Nicolina	PULLANO	Consigliere est.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

F.to Nicolina Pullano

to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

F.to Gaetano Navarra

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 25 gennaio 2005**

**(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)**

***IL DIRIGENTE***

**F.to Antonio Natale**